



Bruxelles, 10.1.2014  
COM(2013) 943 final

2013/0451 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli  
alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di  
emergenza radioattiva**

## RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
2. La Commissione ha avviato la codificazione<sup>2</sup> del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione ed è stata presentata una proposta pertinente all'autorità legislativa<sup>3</sup>. Il nuovo regolamento doveva sostituire i vari atti in esso incorporati<sup>4</sup>.
3. Il gruppo consultivo dei servizi giuridici, previsto dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi<sup>5</sup>, ha ritenuto, con parere del 27.9.2007, che la suddetta proposta si limitava effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.
4. Nel corso del procedimento legislativo relativo alla proposta iniziale di codificazione, si è preso atto del fatto che una disposizione della proposta di codificazione prevedeva a favore del Consiglio una riserva di esercizio di competenze di esecuzione, che non era stata motivata nei considerando del regolamento (Euratom) n. 3954/87. In ragione della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06, si è ritenuto necessario inserire un nuovo considerando nel nuovo atto che sostituisce e abroga tale regolamento, per motivare la riserva di esercizio di competenze di esecuzione. Poiché l'inserimento di tale considerando avrebbe rappresentato una modifica sostanziale e sarebbe pertanto andato oltre la mera codificazione, è stato ritenuto necessario applicare il punto 8<sup>6</sup> dell'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 "Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi" alla luce della dichiarazione congiunta su questo punto<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> COM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

<sup>3</sup> COM(2007) 302 definitivo.

<sup>4</sup> Cfr. allegato IV della presente proposta.

<sup>5</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

<sup>6</sup> *“Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, spetterà alla Commissione presentare, se del caso, la proposta o le proposte necessarie.”*

<sup>7</sup> *“Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostanziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione o quella di una*

5. La codificazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 è stata pertanto trasformata in una rifusione, al fine di introdurre la modifica in questione ed è stata trasmessa all'autorità legislativa la relativa proposta<sup>8</sup>.
6. Nel suo parere del 4.6.2010, il gruppo di lavoro consultivo dei servizi giuridici, in conformità al punto 9 dell'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>9</sup>, ha dichiarato che la proposta di cui al punto 5 non conteneva modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti con queste modifiche sostanziali, la proposta conteneva una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche di sostanza.
7. Nel corso della procedura legislativa relativa a tale proposta di rifusione, è emerso che alcune disposizioni vigenti contenute nel regolamento (Euratom) n. 3954/87, sono ora diventate incompatibili con il nuovo sistema di "comitatologia" di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione. È stato pertanto deciso di ritirare la proposta di rifusione e di redigere una proposta riveduta del regolamento (Euratom) n. 3954/87, che comprende il suo consolidamento e l'attuazione del nuovo sistema di "comitatologia".
8. Sulla base dell'esperienza acquisita a seguito degli incidenti nucleari di Chernobyl e, in particolare, di Fukushima, la proposta rivista stabilisce che la Commissione è assistita dalla "Sezione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale – Sicurezza tossicologica della catena alimentare" che si occupa della contaminazione radioattiva degli alimenti e dei mangimi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>10</sup>.
9. Tenendo in considerazione l'evoluzione del diritto primario e derivato negli ultimi decenni, in particolare per quanto attiene alla sicurezza alimentare nell'ambito del TFUE, e al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza di tutte le misure legislative dell'UE per quanto riguarda le condizioni d'importazione di alimenti e mangimi da paesi terzi colpiti da un incidente nucleare o un'emergenza radiologica, le misure che sono state elaborate nel contesto post-Chernobyl<sup>11</sup> dovranno essere allineate con il regime dei poteri di esecuzione e delle procedure definiti nel presente

---

*proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codificazione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostanziale."*

<sup>8</sup> COM(2010) 184 definitivo.

<sup>9</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>11</sup> Le misure più recenti sono: regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata) (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio, del 23 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 290 del 6.11.2009, pag. 4).

regolamento. Ciò potrebbe anche comportare, se necessario, una modifica della base giuridica.

10. Va osservato che il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ha confermato nel suo parere del 21 novembre 2012 la conclusione cui era giunto nel 1998 (pubblicazione radioprotezione 105), ossia che i livelli massimi ammissibili prestabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 in caso di incidenti futuri sono ancora validi. Tuttavia gli esperti hanno ritenuto che sarebbe stato opportuno riesaminare questi livelli in vista di un'eventuale modifica, non appena l'ICRP avesse pubblicato nuovi dati scientifici sulle dosi e i rischi. Pertanto, nella sua proposta riveduta, la Commissione non ha modificato i livelli massimi ammissibili<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> [http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation\\_protection/article\\_31\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_31_en.htm)

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri<sup>13</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>14</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>15</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio<sup>16</sup> stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (2) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Chernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
- (3) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87<sup>17</sup> del Consiglio fissa livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Questi livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale.

---

<sup>13</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>15</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>16</sup> Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

<sup>17</sup> Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

- (4) Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari dal Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (5) È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità europea dell'energia atomica, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde proteggere la popolazione.
- (6) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi, in funzione dell'ubicazione e delle circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica.
- (7) La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione del Consiglio 87/600/Euratom<sup>18</sup> o in applicazione della convenzione dell'AIEA sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.
- (8) Per tener conto del fatto che le abitudini alimentari dei lattanti durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e delle incertezze relative al metabolismo dei lattanti durante il secondo semestre di vita, è opportuno prorogare l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai lattanti ai primi 12 mesi di età.
- (9) Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili, in particolare per quanto attiene alle conoscenze scientifiche, è opportuno che le procedure per la fissazione dei livelli massimi consentiti prevedano la consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato.
- (10) Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quanto consentito non siano immessi in commercio nell'Unione europea, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati.
- (11) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili prestabiliti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Queste competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

<sup>19</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (12) La procedura d'esame va utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
- (13) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I, i livelli massimi ammissibili nei prodotti alimentari secondari come specificato nell'allegato II e i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva degli alimenti per animali, come specificato all'allegato III, che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, e le modalità per rendere applicabili questi livelli massimi consentiti.

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1. "prodotto alimentare", qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, incluse le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, volutamente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento, i "prodotti alimentari" non comprendono:
  - (a) gli alimenti per animali;
  - (b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
  - (c) i vegetali prima della raccolta;
  - (d) i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>;
  - (e) i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>;
  - (f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>;

<sup>20</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

- (g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
  - (h) residui e contaminanti.
2. Per “prodotti alimentari secondari” si intendono i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione.
  3. Per “alimenti per animali”, si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali.
  4. Per “immissione in commercio” si intende la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.

### *Articolo 3*

1. La Commissione, qualora riceva – in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radioattiva o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare – comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altro evento di emergenza radioattiva comprovante che i livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari, i prodotti alimentari secondari e gli alimenti per animali possono essere raggiunti o sono stati raggiunti, adotta immediatamente, se le circostanze lo esigono, un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili. L'atto di esecuzione in questione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle *circostanze dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica*, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. Nell'elaborazione della proposta dell'atto di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e nel corso delle discussioni con il comitato di cui all'articolo 5, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali determinate sulla base degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui il principio secondo cui tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dell'esigenza di proteggere la salute pubblica nonché dei fattori economici e sociali.

### *Articolo 4*

1. Non appena la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato.

---

<sup>22</sup> Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).



Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se formano oggetto, nel territorio doganale dell'Unione, di una procedura doganale diversa da quella del transito.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>. Tale comitato è considerato un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

#### *Articolo 6*

Al fine di garantire che i livelli massimi ammissibili stabiliti negli allegati I, II e III tengano conto di tutti i nuovi dati importanti disponibili, in particolare per quanto riguarda le conoscenze scientifiche, la Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, propone di adattare gli allegati in questione.

#### *Articolo 7*

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

---

<sup>23</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
[...]